



COMUNE DI IRGOLI

Provincia di Nuoro

STATUTO COMUNALE



Deliberazioni del Consiglio Comunale:

1. n. 136 del 14 ottobre 1991;
2. n. 44 del 7 maggio 1992;
3. n. 01 del 23 febbraio 2009.

CAPO I° - PRINCIPI GENERALI

ART. 1

Disposizioni generali

1. La comunità di Irgoli è autonoma.
2. Essa realizza il proprio indirizzo politico e amministrativo attraverso l'esercizio dei poteri previsti e disciplinati dallo statuto del comune.
3. Nel rispetto dei principi costituzionali e con riferimento all'ambito delle funzioni proprie determinate dalla legge, in attuazione dell'art. 128 della Costituzione e di quelle attribuite e delegate, il comune è soggetto istituzionale equiordinato agli altri in cui si riparte la Repubblica. Il rapporto fra il comune, la provincia, la regione e gli altri enti locali si ispira ai criteri della collaborazione, cooperazione e associazionismo nel pieno rispetto delle rispettive posizioni istituzionali.
4. Il comune ha potestà normativa e regolamentare che esercita secondo le previsioni del presente statuto.
5. Nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, il comune ha la potestà di determinare le proprie risorse finanziarie.
6. Il comune realizza i valori espressi dalla comunità con riferimento agli interessi che i cittadini esprimono.
7. Il comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla vita pubblica.
8. Il comune promuove, favorisce ed indirizza l'attività dei soggetti pubblici e privati per lo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo e di cooperazione.
9. L'azione dei soggetti pubblici e privati incontra i limiti previsti dalle norme dello statuto nonché da regolamenti ed atti amministrativi emanati nel rispetto dello stesso.

ART. 2

Funzioni

1. La potestà di governo del comune per l'esercizio delle competenze e funzioni ha come riferimento l'ambito di interesse locale.
2. L'esercizio delle funzioni proprie che riguardano la popolazione e il territorio comunale è organizzato secondo i principi del presente statuto.
3. Le funzioni attribuite e delegate di competenza dello Stato e della regione sono esercitate nel rispetto dei principi dello statuto e secondo le norme relative. Con i medesimi criteri sono esercitate le funzioni amministrative di competenza dello Stato e della regione organizzate a livello locale a seguito dell'identificazione dell'interesse comunale.
4. Le funzioni di cui al comma 3. possono essere esercitate solo dopo che siano state assicurate dallo stato o dalla regione le risorse necessarie.

ART. 3

Rappresentanza della comunità

1. Il comune cura gli interessi della comunità per ciò che attiene all'ambito di rispettiva competenza secondo il proprio ordinamento.
2. Il comune rappresenta altresì gli interessi della comunità nei confronti dei soggetti pubblici e privati che esercitano attività o svolgono funzioni attinenti alla popolazione e al territorio.
3. Per i medesimi fini ed avvalendosi degli strumenti e degli istituti previsti dall'ordinamento, il comune promuove intese ed accordi con i soggetti pubblici e privati di cui al comma 2.
4. Il comune emana direttive e fornisce indicazioni di cui devono tenere conto i soggetti pubblici e privati che svolgono attività d'interesse del territorio e della popolazione.
5. Ove ciò non interferisca con il corretto esercizio delle loro funzioni, il comune provvede a coordinare l'erogazione dei servizi resi da soggetti pubblici e privati per armonizzarli con le esigenze della comunità.

ART. 4

Sviluppo sociale, culturale ed economico

1. Lo sviluppo economico, sociale culturale nonchè la valorizzazione delle risorse territoriali, ambientali ed umane è perseguito attraverso la promozione e gestione diretta ed indiretta dei servizi nelle forme e con le modalità di cui al presente statuto, nonchè mediante le attività di pianificazione, programmazione e promozione nei riguardi dei soggetti pubblici e privati operanti nel comune.
2. In particolare, il comune cura lo sviluppo economico, nel rispetto della programmazione nazionale, regionale e comunale, adottando piani di intervento volti precipuamente a favorire l'occupazione, anche mediante società a prevalente capitale comunale o misto con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
3. Il regolamento disciplina le società costituite a seconda delle esigenze, nelle forme previste dalle società civilistiche ad esclusione delle società di persone, per favorire la nascita e lo sviluppo di attività produttive, agricole, commerciali, turistiche e direzionali.
4. Il provvedimento di istituzione dovrà stabilire il sistema di finanziamento, anche con ricorso al credito - l'oggetto societario e l'eventuale partecipazione agli utili.
5. Il Comune persegue una politica di sviluppo dell'intero territorio della Baronìa di Orosei, di cui storicamente fa parte.
6. In quanto Comune a prevalente economia agro-pastorale, si impegna a sollecitare gli Enti preposti affinchè venga attuata compiutamente l'infrastrutturazione delle campagne, la modernizzazione delle aziende e la diversificazione dei prodotti.
7. Persegue l'obiettivo di uno sviluppo economico basato sull'utilizzo razionale delle risorse e sul turismo legato alla natura e al patrimonio culturale.
8. In quanto interessato dalla importante presenza di attività artigianali e industriali, promuove iniziative comuni con gli altri Enti della Baronìa per favorire la rimozione degli ostacoli di tipo strutturale che frenano lo sviluppo di questo comparto.
9. Il Comune cura la razionale utilizzazione delle terre civiche, in particolar modo dei boschi e dei pascoli, promuovendo a tal fine l'adeguamento degli statuti e dei regolamenti delle comunanze e associazioni comunque denominate.

10. Promuove, anche in collaborazione con i Comuni contermini e le altre istituzioni ed Enti, programmi atti a favorire la valorizzazione del proprio patrimonio terriero, cercando con le categorie interessate le forme più idonee di collaborazione.
11. Promuove l'attiva partecipazione alla gestione dei parchi, delle riserve naturali e delle aree protette interessanti il proprio territorio.
12. Cura la conservazione e la valorizzazione del suo patrimonio boschivo anche ai fini dello sviluppo dell'occupazione e dell'imprenditoria locale.
13. Cura il risanamento e la salvaguardia degli ambienti naturali e delle risorse idriche.
14. Cura il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone, in grado di affrontare situazioni di disagio sociale e personale, anche con il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato. In particolare pone tra i suoi scopi fondamentali la difesa delle fasce più svantaggiate della popolazione. .
15. Nell'ambito dei propri poteri e delle proprie funzioni l'amministrazione comunale si impegna a superare le discriminazioni di fatto esistenti tra i sessi, determinando, anche con specifiche azioni positive, condizioni di pari opportunità nel lavoro e promuovendo tutte le iniziative necessarie a consentire alle donne di godere pienamente dei diritti di cittadinanza sociale.
16. Promuove, in collaborazione con le istituzioni culturali, lo sviluppo del patrimonio culturale, etnico, linguistico, storico, artistico, archeologico. Esso dichiara l'inalienabilità dal territorio dei beni artistico-archeologici, storici e monumentali.
17. Promuove la conoscenza e la valorizzazione delle tradizioni e degli usi locali, ivi compresa la conservazione della lingua sarda nella parlata irgolese. Nei rapporti tra cittadini e gli organi dell'ente è ammesso l'uso del sardo solo nella forma orale. Qualora la lingua sarda venga utilizzata nelle riunioni degli organi collegiali gli interventi sono consentiti purchè accompagnati da traduzione orale o scritta nella lingua italiana.
18. Riconosce la funzione sociale dello sport, ne promuove la pratica e la diffusione quale strumento di crescita culturale e civile della società. A tal fine cura la realizzazione di idonee strutture e favorisce il formarsi di associazioni, organizzazioni ed enti che tendano alle stesse finalità.
19. Nell'ambito delle competenze proprie o delegate, promuove iniziative tese a conservare e consolidare i rapporti con gli Irgolesi emigrati.

ART. 5

Elementi distintivi: territorio, sede comunale, stemma, gonfalone

1. Il territorio del comune su cui è insediata la comunità di IRGOLI ha una estensione di Ha 7492.68.98
2. Il consiglio e la giunta si riuniscono normalmente nella sede comunale che è ubicata nel palazzo civico sito nella via Roma.
In casi particolari il consiglio può riunirsi in altro luogo rispetto alla sede comunale.
3. Il comune si doterà di un proprio stemma e di un proprio gonfalone deliberati dal consiglio comunale e riconosciuti ai sensi di legge.
4. L'uso e la riproduzione saranno consentiti esclusivamente previa autorizzazione del Comune.

ART. 6

Albo Pretorio ed informazione

1. Le attività del comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità.
2. Nel municipio sono previsti appositi spazi da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità. Il segretario, avvalendosi degli uffici, cura l'affissione degli atti.
3. Al fine di garantire a tutti i cittadini un'informazione adeguata sulle attività del comune, sono previste ulteriori forme di pubblicità con apposito regolamento.

CAPO IIº – ATTIVITA' NORMATIVA

ART. 7

Statuto

1. Il comune determina il proprio ordinamento nello statuto secondo le norme costituzionali ed i principi fissati da leggi della Repubblica. Ad esso devono conformarsi i regolamenti e l'attività amministrativa del comune.
2. Il procedimento per le modifiche allo statuto, così come previsto dal comma 3 dell'art. 4 della legge 8 giugno 1990 n. 142 deve di norma includere idonee forme di preventiva consultazione popolare.

ART. 8

Regolamenti

1. Il comune emana regolamenti di organizzazione, di esecuzione, indipendenti e di delegificazione:
 - a) sulla propria organizzazione;
 - b) per le materie ad essi demandate dalla legge e dallo statuto;
 - c) per le materie in cui manchi la disciplina di legge e di atti aventi forza di legge;
 - d) nella materia in cui esercita funzioni.
2. Nelle materie di competenza esclusiva prevista dalle leggi, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle norme di principio previste dalle leggi stesse, dalle disposizioni statutarie e dalla normativa comunitaria.
3. Nelle altre materie la potestà regolamentare si esercita nel rispetto delle leggi statali e regionali, della normativa comunitaria, nonché dei regolamenti emanati dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. I regolamenti le cui disposizioni sono suscettibili di incidere sulle posizioni giuridiche soggettive dei cittadini possono essere sottoposti ad idonee forme di consultazione prima dell'approvazione da parte del consiglio comunale.
5. Affinchè un atto generale possa avere valore di regolamento deve recare la relativa intestazione.

6. Gli atti deliberativi devono essere emanati nel rispetto delle norme regolamentari.
7. I regolamenti, ferma restando la pubblicazione della relativa delibera di approvazione, entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio da effettuare dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.

ART. 9

Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Spetta al Consiglio deliberare le disposizioni di applicazione, in dipendenza dell'entrata in vigore di normative emanate dallo Stato, dalla regione e dalla comunità europea recependo, adeguando e adattando al complesso normativo del comune le nuove disposizioni, in particolare modo nelle materie di competenza esclusiva del comune stesso.
2. Le norme devono comunque essere poste nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990, n. 142 e delle disposizioni di principio contenute in altre leggi e nello statuto stesso entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.
3. Le deliberazioni di cui al comma 1. hanno natura regolamentare e gli atti ed i provvedimenti dell'ente devono essere emanati nel rispetto delle relative disposizioni.
4. Con funzioni istruttorie e redigenti è istituita per le finalità di cui ai precedenti commi una commissione tecnica presieduta dal segretario comunale e composta secondo le previsioni contenute nel regolamento del consiglio che ne disciplinerà l'organizzazione e il funzionamento.

ART. 10

Ordinanze

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.
2. Il Segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.

3. Le ordinanze di cui al comma 1. devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.
4. Il sindaco emana altresì nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
5. In caso di assenza del sindaco le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.
6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma terzo.

ART. 11 Pubblicità

1. Lo statuto, i regolamenti, le ordinanze, nonché le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari ed ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti dell'ente, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, oltre alle forme di pubblicazione già espressamente previste dalla legge e dallo statuto, vanno pubblicizzate in modo da favorire la più ampia ed agevole conoscenza dei cittadini e di chiunque ne abbia interesse, secondo le modalità del regolamento previsto al comma 3. dell'art. 6.
2. gli atti di cui al precedente comma dovranno essere accessibili e consultabili da parte di chiunque.

CAPO IIIº - ORDINAMENTO

ART. 12

Riparto competenze

1. L'attribuzione delle competenze agli organi dell'ente, ivi comprese quelle previste dalla vigente normativa, per l'esercizio delle funzioni proprie, attribuite o delegate sono disciplinate, nel rispetto della legge 8 giugno 1990, n. 142, e delle riserve di legge dalla stessa previste, dalle disposizioni del presente statuto.
2. Salvo le attribuzioni già espressamente previste dalla legge n. 142 e dallo statuto, con regolamento del consiglio comunale, da emanarsi entro 12 mesi dall'approvazione dello statuto, sono individuati i provvedimenti anche previsti dalle legislazioni speciali che costituiscono secondo l'ordinamento del comune, espressione dell'attività di indirizzo e controllo di competenza degli organi elettivi e quelli di gestione riservati al segretario.
3. La qualificazione della natura degli atti fra quelli di indirizzo e di controllo e quelli di gestione è sottoposta a verifica ed alle eventuali modifiche regolamentari che si rendessero necessarie con periodicità non inferiore ad un anno da parte del consiglio sulla scorta di apposita relazione della giunta.

ART. 13

Tutela degli interessi della comunità

1. Spetta al sindaco ogni iniziativa anche giurisdizionale per la difesa degli interessi dell'ente e per la resistenza in giudizio, nel rispetto di quanto previsto all'art. 25 comma 11 lettera L.
2. Spetta al sindaco intraprendere ogni azione nei riguardi di soggetti pubblici o privati che nell'esercizio delle loro competenze abbiano prodotto violazioni di interessi espressi dalla comunità.

ART. 14

Deleghe

1. Con esclusione delle competenze direttamente attribuite dalla legge 8 giugno 1990 n. 142 o dallo statuto con carattere di inderogabilità, i soggetti titolari di

competenze proprie possono esercitarle conferendo in via generale o speciale la delega.

2. Il conferimento della delega comporta fino alla sua revoca il trasferimento della competenza.
3. Il delegante conserva la potestà di indirizzo e di controllo sull'esercizio della competenza da parte del delegato.
4. Tra organi elettivi è ammessa delega da parte del sindaco agli assessori. Con le limitazioni di cui al presente articolo, è ammessa delega ai singoli consiglieri su materie specifiche, nelle quali il consigliere abbia comprovata conoscenza ed esperienza.

ART. 15

Attività consultiva e di controllo

1. L'attività consultiva e di controllo attribuita in via permanente o temporanea a soggetti del comune, ha funzione strumentale rispetto all'attività di amministrazione attiva e va esercitata per favorire e migliorare i processi decisionali.
2. L'emanazione di pareri obbligatori e vincolanti costituisce manifestazione del potere di amministrazione attiva e non può comportare l'attribuzione della responsabilità dell'atto ad un altro soggetto. Tale tipo di potestà consultiva è attribuita solo ai soggetti ai quali in base all'ordinamento comunale è consentito il trasferimento delle competenze in materia.

ART. 16

Regolamento dei conflitti di competenza

1. I conflitti di competenza, positivi o negativi, sia reali che virtuali sorti tra i responsabili dei servizi, sono decisi con provvedimento del segretario comunale.
2. Ove il conflitto di competenza riguardi anche il segretario esso viene risolto dalla giunta.
3. Spetta al consiglio comunale, anche avvalendosi di apposita commissione all'uopo individuata, la risoluzione dei conflitti di competenza tra gli organi elettivi e quelli burocratici. I conflitti di competenza tra Assessori sono risolti dal Sindaco.

4. I soggetti coinvolti hanno l'obbligo di sottoporre il conflitto all'esame dell'organo decidente, il quale assumerà la propria determinazione sentite tutte le parti coinvolte.

ART. 17

Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale esplica la propria attività attraverso atti di indirizzo, atti fondamentali e atti di controllo.
2. Il consiglio esprime l'indirizzo politico-amministrativo in atti quali risoluzioni e ordini del giorno, contenenti obiettivi, principi e criteri informativi delle attività dell'ente.
3. Ove agli atti di cui al precedente comma il consiglio attribuisca valore di direttiva, l'attività degli organi dell'ente dovrà uniformarsi ai contenuti degli atti stessi potendosene discostare per il miglior perseguimento dell'interesse dell'ente con adeguate motivazioni.
4. Indirizza altresì l'attività dell'ente con l'adozione di atti amministrativi fondamentali di carattere normativo, programmatico, organizzativo, negoziale e gestionale. Gli atti fondamentali contengono la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, le risorse e gli strumenti dell'azione, le prescrizioni da osservare, individuando gli elementi la cui variazione richieda un ulteriore intervento del consiglio.
5. Negli atti fondamentali non possono essere ricomprese determinazioni di carattere attuativo e di dettaglio e gli stessi devono corrispondere alla funzione di indirizzo e di controllo per contenuti non già previsti in atti fondamentali e che non siano di mera esecuzione e che non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi.
6. Per l'esercizio delle funzioni di controllo dell'attività dell'ente il regolamento disciplinerà le modalità di esame e controllo dei consuntivi, delle relazioni della giunta e del revisore, dei rendiconti previsti in atti fondamentali, le interrogazioni e le interpellanze, le indagini conoscitive che prevedano altresì l'audizione degli organi elettivi monocratici e, previa intesa con il sindaco, del segretario e dei responsabili dei servizi. Con apposita deliberazione il consiglio può procedere ad inchieste nominando apposita commissione.
7. Spetta al consiglio comunale la nomina e la designazione dei consiglieri chiamati a rappresentarlo in organismi di qualsiasi natura.

8. Sono inserite all'ordine del giorno le proposte di iniziativa dei singoli consiglieri su cui si sia pronunciata favorevolmente la giunta.

ART. 18

Elezione – composizione – consigliere anziano

1. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.
2. E' consigliere anziano il consigliere che ha riportato, nelle elezioni, il maggior numero di suffragi.

ART. 19

Consiglieri comunali – convalida

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero comune senza vincolo di mandato.
2. Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio convalida i consiglieri eletti su proposta del consigliere anziano, sentiti i capigruppo consiliari. Sulla detta proposta, da depositare entro 48 ore prima della seduta nella segreteria comunale, il segretario comunale dovrà esprimere il parere di legittimità, limitatamente alla procedura di convocazione.

ART. 20

Competenze del Consiglio comunale – Funzionamento

1. Fermo restando il rispetto delle procedure previste dalla legge per il rinnovo del Consiglio comunale e per la elezione del Sindaco e della Giunta, apposito regolamento interno disciplinerà la convocazione ed il funzionamento del Consiglio.
2. Il regolamento interno di cui al precedente comma 1 dovrà in ogni caso disciplinare:
 - a) la costituzione dei gruppi consiliari;
 - b) la procedura di convocazione del consiglio comunale;
 - c) la disciplina delle sedute e la verbalizzazione;

- d) la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni e la loro discussione;
 - e) l'organizzazione dei lavori del Consiglio;
 - f) il regolamento può prevedere altresì la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.
3. In pendenza dell'approvazione del regolamento di cui al precedente comma 1 nonchè in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in Consiglio e capogruppo di ciascuna lista, in mancanza di designazione, il consigliere che ha riportato il maggiore numero di suffragi.

ART. 21

Sessioni del Consiglio

1. Il consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.
2. Le sessioni ordinarie si svolgono:
 - entro il mese di giugno per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente;
 - entro il mese di ottobre per l'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio successivo
 - entro il mese di novembre per l'assestamento di bilancio.
3. Sono da considerare ordinarie le sole sedute che comprendono all'ordine del giorno il conto consuntivo, il bilancio preventivo e l'assestamento di bilancio, le modifiche allo statuto e l'approvazione dei regolamenti.
4. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

ART. 22

Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della legge e del presente statuto, regolamenti proposti dalla Giunta per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle relative funzioni.
2. I regolamenti, divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142, la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all'albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso del deposito.

ART. 23
Commissioni consiliari

1. Possono essere istituite dal Consiglio Comunale le Commissioni permanenti con funzioni referenti, di controllo ed eventualmente consultive e redigenti secondo le previsioni del Regolamento.
2. I componenti le commissioni sono designati dai gruppi in modo da assicurare comunque la rappresentanza di ciascun gruppo.
3. Il regolamento ne disciplina il numero, la composizione, nel rispetto del criterio proporzionale, il funzionamento e le attribuzioni.
4. Il regolamento può prevedere altresì l'istituzione di commissioni temporanee o speciali.
5. Nei casi contemplati dal regolamento le commissioni di cui ai precedenti commi possono effettuare indagini con scopi conoscitivi al fine di acquisire informazioni, dati e documentazione utile all'attività consiliare.
6. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
7. Le commissioni sono tenute a sentire il sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

ART. 24
Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono rassegnate al sindaco, che deve includerle nell'ordine del giorno della prima seduta del consiglio. Le dimissioni sono efficaci e diventano irrevocabili dalla presa d'atto del consiglio.
3. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.
4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

ART. 25
La Giunta

1. La giunta è composta dal sindaco e da 4 assessori eletti sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati al comune.
2. Il documento programmatico deve essere depositato 5 giorni utili prima della seduta. Se nelle prime tre votazioni a scrutinio palese da effettuarsi in distinte sedute la lista dei candidati alla carica di sindaco e di assessore non ottiene la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, il consigliere anziano, qualora non siano decorsi sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti o dal verificarsi delle vacanze, può indire una nuova sessione consiliare per l'effettuazione di tre ulteriori votazioni.
3. Il documento programmatico può prevedere la ripartizione dell'attività della giunta in settori omogenei. Il consiglio può successivamente, su proposta del sindaco, deliberare a maggioranza semplice la modifica di tale ripartizione.
4. Alla ripartizione delle attività della giunta in settori omogenei può provvedere la giunta stessa su proposta del Sindaco, con propria deliberazione, ove ciò non sia già previsto nel documento programmatico.
5. La giunta è presieduta dal sindaco, il quale coordina e promuove l'attività degli assessori in ordine agli atti che riguardano l'attuazione degli indirizzi generali del consiglio e l'attività propositiva nei confronti del consiglio stesso.
6. Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. Le sedute non sono pubbliche.
7. In caso di rinnovo del consiglio la giunta rimane in carica fino all'insediamento della nuova giunta e del nuovo sindaco.
8. La convocazione e presidenza del Consiglio Comunale spetta al consigliere anziano qualora la Giunta non sia in carica; in tutte le restanti ipotesi tale compito spetta al Sindaco o un suo sostituto fino alla nomina del successore.
9. Alla giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale o ad alta discrezionalità, nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del consiglio.

10. La giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo statuto.
11. La giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:
 - a) propone al consiglio i regolamenti;
 - b) approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio, che non siano attribuiti al sindaco o al segretario;
 - c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
 - d) assume attività di iniziativa di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
 - e) elabora e propone al consiglio criteri per la determinazione delle tariffe;
 - f) nomina commissioni per le selezioni pubbliche e riservate;
 - g) adotta provvedimenti di assunzioni, cessazione e, su parere dell'apposita commissione, quelli disciplinari e di sospensione delle funzioni del personale comunale, non riservati ad altri organi;
 - h) approva i ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali;
 - i) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
 - l) autorizza il sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni;
 - m) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
 - n) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
 - o) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del consiglio;
 - p) riferisce annualmente al consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi.
12. La giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzatorie:
 - a) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il segretario comunale;
 - b) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione se deliberato dal consiglio, sentito il revisore dei conti.

ART. 26

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
3. Le sedute del consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su "persone", il presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta privata".

ART. 27

Sindaco

1. Il sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita le funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive.
3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
4. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autoorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

ART. 28

Attribuzioni di amministrazione

1. Il sindaco:
 - a) ha la rappresentanza generale dell'ente;
 - b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
 - c) coordina l'attività dei singoli assessori;

- d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della giunta;
- e) impartisce direttive al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- f) ha facoltà di delega;
- g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- h) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale sentita la giunta;
- i) convoca i comizi per i referendum consultivi;
- l) adotta ordinanze ordinarie;
- m) rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- n) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, che la legge, genericamente, assegna alla competenza del comune;
- o) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- p) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della giunta e del segretario comunale;
- q) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali;
- r) fa pervenire all'ufficio del segretario comunale l'atto di dimissioni perché il consiglio comunale prenda atto della decadenza della giunta;
- s) stipula in rappresentanza dell'ente i contratti già conclusi.

ART. 29

Attribuzioni di vigilanza

1. Il sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune;
- c) compie gli atti conservativi dei diritti del comune;
- d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il consiglio comunale;
- e) collabora con il revisore dei conti del comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
- f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi espressi dalla giunta.

ART. 30

Attribuzioni di organizzazione

1. Il sindaco:

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del consiglio comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei consiglieri provvede alla convocazione;
- b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
- c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
- d) propone argomenti da trattare e dispone con atto formale o informale la convocazione della giunta e la presiede.

ART. 31

Vice sindaco

- 1. Il sindaco può attribuire ad un assessore funzioni vicarie per sostituirlo in caso di assenza o impedimento. In caso di assenza o impedimento del vice sindaco si segue l'ordine degli assessori secondo l'elenco del documento programmatico approvato.

ART. 32

Struttura dell'ente

- 1. L'ordinamento strutturale del comune si articola in unità organizzative, di diversa entità e complessità in funzione dei compiti assegnati, finalizzate allo svolgimento dei servizi funzionali, strumentali e di supporto.
- 2. La pianta organica del personale prevede le dotazioni di personale per contingenti complessivi delle varie qualifiche e profili professionali in modo da assicurare il maggior grado di mobilità del personale in funzione delle esigenze di adeguamento delle strutture organizzative ai compiti e programmi dell'ente.
- 3. La ripartizione del personale fra le diverse unità organizzative viene stabilita in funzione delle attribuzioni e compiti alle stesse assegnate con apposito organigramma.

4. Ai fini di favorire la massima flessibilità organizzativa in relazione alle esigenze che scaturiscono dai programmi dell'amministrazione ed emergenti dalle verifiche circa la migliore distribuzione dei carichi di lavoro in rapporto a parametri di efficienza e funzionalità, le dotazioni di personale previste per ciascuna struttura dell'organizzazione del comune sono suscettibili di adeguamento e redistribuzione nell'ambito dei contingenti complessivi delle varie qualifiche e profili previste dalla pianta organica del personale.
5. Ad ogni unità organizzativa, comprese quelle di staff o di progetto, è preposto un responsabile che risponde dello svolgimento delle funzioni o del raggiungimento dell'obiettivo assegnato alle stesse. Ad ogni responsabile di servizi deve essere garantita l'autonomia necessaria allo svolgimento del proprio compito, nell'ambito delle funzioni attribuite nel regolamento organico.
6. Le variazioni all'organigramma nonché l'assegnazione del personale alle varie unità organizzative sono disposte, in relazione alle qualifiche e profili professionali rivestiti, dalla giunta comunale sulla scorta delle proposte formulate dalla conferenza permanente dei responsabili dei servizi di cui all'art. 35.
7. Nel rispetto di criteri generali stabiliti dalla contrattazione e dai profili professionali e qualifiche funzionali, il regolamento di organizzazione del personale disciplinerà la mobilità all'interno della struttura organizzativa dell'ente.
8. Ove sia ritenuto opportuno o necessario, e nel rispetto degli istituti economici previsti dalla normativa vigente e per l'esercizio delle funzioni o attività di rispettiva competenza, all'interno delle unità organizzative, per progetti o programmi determinati, possono essere costituiti gruppi di studio ricerca o lavoro, attribuendo al personale mansioni ed attività nel rispetto della capacità e competenza professionale, ma, anche a prescindere dalle mansioni svolte e dal profilo professionale, nel rispetto della posizione funzionale del dipendente. In egual modo può procedersi per progetti o programmi intersettoriali o che comunque riguardino unità organizzative.

ART. 33

Funzioni di direzione

1. I dipendenti di qualifica apicale sono responsabili dell'attività propria e del personale appartenente al servizio nell'ambito delle direttive impartite dal Segretario Comunale.
2. Ad ogni responsabile dei servizi, va assicurato il necessario grado di autonomia nell'organizzazione del lavoro e nell'utilizzo di risorse, personale e

mezzi allo stesso demandati, nell'ambito delle direttive generali impartite dal Segretario Comunale.

3. La responsabilità del perseguimento degli obiettivi dell'Ente spetta al Segretario Comunale che si avvale della collaborazione dei responsabili dei Servizi che rispondono della conduzione (e dell'esecuzione) dell'attività da esercitare sotto le direttive del Segretario stesso.
Anche i soggetti che per l'Ente svolgono funzioni ed attività in dipendenza di un rapporto di natura pubblica o privata devono collaborare, secondo la rispettiva competenza, al migliore perseguimento degli obiettivi individuati dall'Ente.

ART. 34

Segretario comunale e responsabili dei servizi

1. Al segretario spettano le funzioni di direzione, vigilanza, coordinamento, collaborazione e garanzia attribuite dalla legge, nonché quelle stabilite dallo statuto e dai regolamenti dell'ente.
2. L'attribuzione delle competenze di cui all'art. 51 della legge 8 giugno 1990 n. 142 nonché quelle di cui all'art. 12 comma 2., del presente statuto al segretario deve essere attuata nel rispetto delle esigenze di razionalità, buoni andamento degli uffici e dei servizi nonché delle qualifiche dei dipendenti e del ruolo e delle funzioni di alta direzione del segretario.
3. Ai responsabili dei servizi sono attribuite le competenze di cui alla legge n. 142 del 1990 secondo le previsioni del presente statuto e dei regolamenti dell'ente.
4. Al segretario comunale in attuazione dell'art. 51 della legge 8 giugno 1990 n. 142 sono attribuite:
 - a) la direzione degli uffici e dei servizi e cioè le competenze all'utilizzo delle risorse umane e materiali secondo i criteri del presente statuto ed i principi di cui al precedente articolo;
 - b) le procedure per l'espletamento dei concorsi per l'assunzione dei dipendenti dell'ente e la presidenza delle relative commissioni;
 - c) la procedura per l'espletamento delle gare di appalto e la presidenza delle stesse gare;
 - d) la gestione amministrativa dell'attività dell'ente;
 - e) il rogito dei contratti.
5. Nel rispetto dei principi di cui all'art. 33 il segretario sovrintende all'esercizio delle funzioni dei responsabili apicali degli uffici e dei servizi espletando attività di direzione nei confronti degli stessi. Per gli uffici e servizi cui non è preposto un responsabile la direzione spetta al segretario.

6. Il segretario coordina l'attività dei responsabili degli uffici e dei servizi prevalentemente attraverso la conferenza permanente di cui all'art. 35.
7. A richiesta degli organi collegiali dell'ente o degli stessi responsabili degli uffici e servizi o di propria iniziativa ogni volta lo ritenga opportuno il segretario svolge attività di coordinamento individuando modalità, criteri e procedure per assicurare la realizzazione degli obiettivi e dei programmi dell'ente verificandone lo stato di realizzazione
8. Il segretario adotta tutti gli atti ed i provvedimenti necessari a garantire la corretta istruttoria delle deliberazioni e la loro attuazione.
9. Per assicurare comunque l'istruttoria e l'attuazione delle deliberazioni il segretario deve adottare tutti gli atti necessari di indirizzo, impulso, organizzativi e sostitutivi.
10. Per l'attuazione degli altri provvedimenti il segretario esercita funzioni di indirizzo, organizzative, di coordinamento e controllo.
11. Spetta al segretario l'adozione degli atti e dei provvedimenti a rilevanza esterna per la esplicazione delle proprie competenze.

ART. 35

Conferenza dei responsabili dei servizi

1. Per un migliore esercizio delle funzioni dei responsabili delle unità organizzative per favorirne l'attività per progetti e programmi è istituita la conferenza permanente dei responsabili dei servizi presieduta e diretta dal segretario comunale anche ai fini dell'esercizio della sua attività di coordinamento.
2. Nel rispetto delle competenze previste dalla normativa vigente nell'ente per gli organi elettivi, per il segretario e per i responsabili dei servizi alla conferenza spettano funzioni propositive, di indirizzo, consultive, organizzative, istruttorie ed attuative.
3. Il funzionamento e le modalità di esercizio delle attribuzioni vengono disciplinate dal regolamento di organizzazione

CAPO IV° – ATTIVITA'

ART. 36

Programmazione

1. La relazione previsionale e programmatica contiene la programmazione pluriennale di tutta l'attività dell'ente e deve essere oggetto di adeguamento annuale.
2. Costituiscono allegati al piano di cui al primo comma: il programma pluriennale degli investimenti, il bilancio di previsione annuale, il piano occupazionale, il programma pluriennale di attuazione, i programmi connessi agli strumenti di pianificazione commerciale ed ogni altro programma previsto dalla normativa dell'ente.
3. I piani ed i programmi anche di settore e di durata temporale diversa devono essere annualmente adeguati alle previsioni della relazione previsionale e programmatica.
4. La relazione previsionale e programmatica è approvata o adeguata prima dell'approvazione del bilancio di previsione annuale. Nella medesima seduta sono approvati o adeguati gli altri strumenti di programmazione.

ART. 37

Attività amministrativa

1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dall'ordinamento del comune. Per il perseguimento dei propri fini e per il raggiungimento del miglior risultato in termini di economicità ed efficacia, il comune deve avvalersi dello strumento e del procedimento più idoneo, tra quelli pubblici o privati, ammessi nell'ordinamento e che non siano espressamente vietati dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti dell'ente.
2. L'attività amministrativa deve rispettare i principi dell'economicità, efficacia, trasparenza e partecipazione dei soggetti interessati secondo le modalità e le procedure determinate nei regolamenti comunali, nel rispetto dei principi dell'ordinamento, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dei criteri di cui al presente articolo.

3. Ove non espressamente previsto dalle norme che disciplinano il procedimento, pareri, autorizzazioni, nulla-osta ed atti comunque denominati, non possono essere acquisiti se non con adeguata motivazione.
4. Il soggetto cui è attribuita la responsabilità istruttoria esercita tutte le attività ed assume ogni iniziativa per la celere conclusione del procedimento.
5. Nei procedimenti che prevedono dichiarazioni di cui il privato si assume la responsabilità, non è possibile subordinare l'emissione dell'atto o del provvedimento all'accertamento o verifica della veridicità della dichiarazione, salvo rilevanti contrasti con gli atti a disposizione degli uffici.
6. Salvo i casi espressamente previsti dalla legge, da regolamenti governativi e comunali, di silenzio-assenso e di inizio di attività su denuncia dell'interessato e senza atto di assenso comunque denominato, i procedimenti si concludono con provvedimento espresso ed adeguatamente motivato emanato dall'organo competente entro il termine previsto per il tipo di procedimento stesso dall'ordinamento del comune. In assenza di esplicita previsione il termine è di sessanta giorni.

ART. 38

Interessi nel procedimento amministrativo

1. Nel procedimento amministrativo possono essere rappresentati tutti gli interessi comunque coinvolti nell'emanazione del provvedimento, siano essi diritti soggettivi, interessi legittimi, collettivi, ovvero interessi diffusi che facciano capo ad associazioni o comitati.
2. I soggetti portatori di interessi hanno il diritto di accedere agli atti amministrativi del procedimento con memorie, scritti o documenti, che debbono essere valutati quando attinenti ad interessi comunque coinvolti. Hanno altresì diritto di essere, ove possibile, informalmente sentiti dagli organi competenti.
3. Il regolamento disciplinerà le modalità ed i termini dell'intervento, nonché le loro relazioni con il termine finale per l'emanazione del provvedimento.
4. Il sindaco potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento, sentita la giunta.

ART. 39

Comunicazione dell'inizio del procedimento

1. L'avvio di ogni procedimento amministrativo è comunicato, contestualmente all'emanazione dell'atto di impulso o alla ricezione dello stesso, ai diretti interessati e a quelli cui può derivare un pregiudizio dal provvedimento, quando siano facilmente individuabili.
2. Ove sia possibile il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere comunicati. Il responsabile del procedimento tenuto ad effettuare la comunicazione valuta, altresì, in riferimento al singolo procedimento, se ci siano altri interessati alla comunicazione.
3. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.

ART. 40

Accesso agli atti e documenti amministrativi

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici.
2. Tutti i cittadini possono accedere a tutti gli atti e documenti amministrativi, comunque formati, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, ed estrarne copia, previo pagamento dei soli costi di riproduzione e dei diritti di visura, secondo le modalità previste dal regolamento.
3. Gli atti esclusi dall'accesso da regolamenti statali o comunali per motivi di garanzia della riservatezza di terzi, persone, gruppi, imprese, sono accessibili a coloro che debbono prenderne visione per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

ART. 41

Atti sottratti all'accesso

1. Il regolamento comunale individua, per categorie, gli atti amministrativi e documenti che sono sottratti all'accesso per motivi attinenti alla sicurezza, all'ordine pubblico, alla riservatezza e determina il tempo della inaccessibilità.

2. Il sindaco ha il potere di dichiarare temporaneamente e motivatamente segreti, per motivi attinenti alla riservatezza di persone, gruppi o imprese, atti o documenti non sottratti all'accesso.

ART. 42

Diritto di informazione

1. L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
2. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
3. La giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
4. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 43

Pareri

1. I pareri tecnico, contabile e di legittimità costituiscono un apporto collaborativo necessario dell'attività deliberativa.
2. Il parere sfavorevole deve essere adeguatamente motivato e indicare, ove possibile, i diversi strumenti e modalità dell'azione amministrativa che possono far conseguire all'amministrazione gli obiettivi che l'atto su cui il parere viene espresso intendeva perseguire.

ART. 44

Attestazione di copertura finanziaria

1. I provvedimenti comportanti impegni di spesa non possono essere adottati, sia da organi collegiali che individuali, senza attestazione della relativa copertura

finanziaria da parte del responsabile dei servizi finanziari. Senza tale attestazione l'atto è nullo.

ART. 45

Regolamento dei contratti

1. Il comune disciplina la propria attività contrattuale con apposito regolamento nel rispetto delle norme di cui al comma 2. dell'art. 8.

ART. 46

I servizi locali

1. Il comune approva il piano generale dei servizi pubblici svolti dal comune. Il piano deve indicare: l'oggetto, le dimensioni e le caratteristiche dei servizi, la forma di gestione scelta previa valutazione comparativa per il suo esercizio, le dotazioni patrimoniali e di personale, le finalità che si intendono perseguire attraverso la gestione dei singoli servizi, ed il piano finanziario di investimento e gestione.
2. L'assunzione di un nuovo servizio da parte del comune deve essere corredata da un piano tecnico-finanziario che contenga idonee motivazioni circa la forma di gestione prescelta anche con riferimento all'ambito territoriale ottimale e agli altri servizi gestiti dal comune.
3. Il piano dei servizi costituisce un allegato della relazione previsionale e programmatica.
4. La valutazione comparativa deve tener conto di tutte le forme di gestione, ivi comprese quelle di associazione mediante convenzione, unione di comuni anche previo accordo di programma.
5. In sede di prima applicazione il comune effettua una ricognizione dei propri servizi, al fine di valutare se le forme di gestione in atto, anche in riferimento all'ambito territoriale, siano le più idonee alla realizzazione dei principi contenuti nella legge e nello statuto.
6. A seguito delle risultanze derivanti dall'atto di ricognizione, il comune assume le necessarie iniziative volte alla scelta delle forme ottimali di gestione le cui modalità di esercizio debbono rendere effettivi i principi di informazione partecipazione e tutela dei cittadini utenti.

7. Nella scelta della forma di gestione dei servizi, il Comune deve accordare la propria preferenza alla concessione quando il servizio può essere effettuato da cooperative, associazioni di volontariato, imprese senza fini di speculazione privata.
8. Qualunque sia la forma di gestione prescelta per la organizzazione dei servizi dovranno essere previsti criteri di rapporto e forme di raccordo fra soggetto gestore ed il comune idonei ad assicurare il perseguimento del pubblico interesse.

ART. 47

Personale a contratto

1. Esclusivamente per la gestione dei servizi ricompresi nel piano di cui al primo comma dell'art. 46, il comune per le qualifiche apicali o di alta specializzazione può ricorrere a contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato

ART. 48

Aziende speciali

1. Il Comune, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, può deliberare la costituzione di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e lo sviluppo economico e civile.
L'ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall'apposito statuto e dai propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di Amministrazione delle aziende.

ART. 49

Istituzioni

1. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo precedente, il comune può costituire con atto motivato le istituzioni demandandone la disciplina ad apposito regolamento che dovrà comunque prevedere, oltre alla dotazione di beni e personale, la struttura organizzativa, le norme finanziarie e contabili, le forme di vigilanza e di verifica gestionale da parte dei competenti organi dell'ente. le modalità di indirizzo da parte del consiglio comunale.

2. Nella disciplina della istituzione, il comune dovrà prevedere la possibilità di raccordi e convenzioni con le associazioni di volontariato e le cooperative sociali.

ART. 50

Nomina, revoca e mozione di sfiducia costruttiva degli amministratori delle aziende e delle istituzioni

1. La nomina degli amministratori delle aziende e istituzioni comunali avviene con delibera del Consiglio Comunale, sulla base di un documento programmatico proposto dalla giunta ovvero da 1/3 dei consiglieri contenente la lista dei candidati a componenti del consiglio di amministrazione ed a presidente scelti al di fuori del consiglio ed in possesso di comprovate esperienze amministrative desumibili dal curriculum dei candidati.
2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio d'amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.
3. La nomina del direttore delle aziende e delle istituzioni è disposta dalla giunta previo concorso pubblico, ovvero avvalendosi degli istituti di cui al comma 1. dell'art. 49 o dei dipendenti dell'ente.
4. La revoca del direttore può essere disposta con deliberazione della Giunta municipale per gravi e insistenti motivi di inefficienza, di incompatibilità, o per gravi violazioni e inadempienze ai doveri d'ufficio. Gli addebiti devono essere contestati per iscritto e deve essere assicurato il diritto di controdeduzione.
5. Alla sostituzione del presidente e dei singoli componenti del consiglio di amministrazione delle istituzioni e delle aziende speciali dimissionari, revocati dal consiglio su proposta della giunta o cessati dalla carica per altra causa provvede nella stessa seduta il consiglio, su proposta della giunta.
6. I consigli di amministrazione delle istituzioni e delle aziende speciali cessano dalla carica a seguito di approvazione a votazione palese ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune, di una mozione di sfiducia sottoscritta da almeno 1/3 dei consiglieri o proposta dalla giunta contenente la lista dei nuovi amministratori e le nuove linee programmatiche.

ART. 51

Associazionismo e cooperazione per la gestione dei servizi e delle funzioni

1. Il sistema dei rapporti con gli altri comuni, la Comunità Montana e la provincia dovrà essere sviluppato e valorizzato utilizzando e promuovendo le forme associative più idonee, tra quelle previste dalla legge, all'esercizio delle attività ed alle finalità da perseguire.

ART. 52

Principio di cooperazione

1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti dalla legge, attraverso accordi ed intese di cooperazione.

ART. 53

Convenzioni

1. Il comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi privilegiando la stimolazione di apposite convenzioni con altri enti locali.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

ART. 54

Consorzi

1. Il consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.
2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma dell'articolo precedente art. 53, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli Albi Pretori degli Enti contraenti.

3. Il consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

ART. 55 Unione di Comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 51 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previsti dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

ART. 56 Accordi di programma

1. Il comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare:
 - a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
 - c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla Legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

CAPO V° – FINANZA CONTABILITA' E REVISIONE

ART. 57

Autonomia finanziaria

1. Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, il comune determina l'entità ovvero i criteri circa la compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi di cui lo stesso assicura lo svolgimento. La determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi, potrà prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti.
2. Nel rispetto del vigente ordinamento, qualora dalla realizzazione di opere, interventi ed attività possano derivare utilità particolari e differenziate a singoli, gruppi o categorie predeterminabili, potranno essere previste forme di contribuzione in rapporto al grado di utilità diretta conseguita.
3. Le risorse necessarie alla realizzazione di opere, interventi o alla istituzione e gestione di servizi possono essere reperite anche mediante contribuzioni volontarie "una tantum" o periodiche corrisposte dai cittadini. A tal fine possono essere promosse forme di consultazione della cittadinanza o di parti di essa, anche su iniziativa di gruppi organizzati, associazioni ed organismi di partecipazione.
4. Il regolamento sulla partecipazione disciplinerà tali forme di consultazione nel rispetto del principio di vincolatività della dichiarazione di contribuzione resa dal cittadino.
5. Con deliberazione dell'organo competente viene determinata la misura minima delle risorse da reperire attraverso contribuzioni volontarie perchè si faccia luogo alla realizzazione delle opere o interventi ed alla istituzione e gestione dei servizi.

ART. 58

Controllo di gestione

1. Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, per permettere il controllo economico sulla gestione e il controllo sull'efficacia dell'azione del comune, il bilancio di previsione, il conto consuntivo saranno corredati da una relazione che ne consenta una lettura per programmi, progetti, servizi ed obiettivi.

2. Nel regolamento di contabilità dovranno essere previste metodologie di analisi e valutazione, indicatori e parametri nonché scritture contabili che consentano oltre il controllo sull'equilibrio finanziario della gestione del bilancio, la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse umane, la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli progettati con l'analisi delle cause degli scostamenti e le misure per eliminarli.
3. Sulla base dei criteri e delle metodologie individuate nel regolamento di contabilità i responsabili dei servizi dovranno periodicamente riferire circa l'andamento dei servizi e delle attività a cui sono preposti con riferimento all'efficacia ed economicità degli stessi.
4. Il consiglio comunale conosce dell'andamento della gestione finanziaria ed economica del comune anche attraverso la richiesta di relazioni informative e propositive alla giunta, al revisore dei conti, al segretario e ai responsabili dei servizi sugli aspetti gestionali delle attività e dei singoli atti fondamentali con particolare riguardo all'organizzazione e gestione dei servizi e allo stato di attuazione dei programmi.

ART. 59

Revisore dei conti

1. Il regolamento di contabilità disciplinerà l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'ufficio del revisore dei conti, individuando le funzioni di verifica, di impulso, di proposta e di garanzia. Saranno altresì previsti i sistemi ed i meccanismi tesi ad assicurare idonee forme di collegamento e cooperazione tra gli organi politici e burocratici del comune e il revisore.
2. Saranno disciplinate nel regolamento le cause di ineleggibilità ed incompatibilità all'ufficio di revisore, in modo da assicurare i principi di imparzialità ed indipendenza e verranno altresì previste le modalità di revoca e di decadenza, estendendo al revisore in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci revisori della società per azioni.

ART. 60

Regolamento di contabilità

1. Il comune approva il regolamento di contabilità nel rispetto dei principi di cui al presente capo e dell'ordinamento finanziario e contabile disciplinato dalla legge dello Stato.

CAPO VI° – PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 61

Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

ART. 62

Forme di collaborazione dei cittadini all'attività dell'Ente

1. Nell'esercizio delle funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi l'Ente assicura la partecipazione dei cittadini, dei gruppi ed organismi sociali, garantendo in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di tutti i soggetti intervenuti in rappresentanza degli interessi in discussione.
2. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali a norma della costituzione.

ART. 63

Criterio di individuazione

1. Si considerano cittadini abilitati all'esercizio dei diritti di cui ai seguenti articoli 64. 65. 66. 67. tutti coloro che sono residenti nel territorio comunale che abbiano superato il 18° anno di età.

ART. 64

Istanze

1. I cittadini, le associazioni aventi i requisiti di cui all'art. 67, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 60 giorni dal sindaco, o dal segretario a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

ART. 65

Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il regolamento di cui al terzo comma dell'art. 64 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro giorni 60 dalla presentazione.
4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, un quinto dei consiglieri può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione.
5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

ART. 66
Proposte

1. I cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette entro 60 giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria. Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno da n. 200 cittadini con firme autenticate secondo la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.
2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 60 giorni dalla trasmissione della proposta.
3. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

ART. 67
Organismi di partecipazione dei cittadini

1. Il comune, al fine di assicurare la partecipazione diretta dei cittadini alla programmazione dell'ente, al controllo e alla verifica dei risultati, promuove l'impegno e la collaborazione delle varie associazioni organizzate in ambito comunale.
2. Il comune promuove la costituzione di un organismo di partecipazione, con finalità generali, alle attività dell'amministrazione. L'organismo è composto dall'assemblea dei rappresentanti delle diverse associazioni presenti nel territorio, che chiedono di parteciparvi, previo deposito presso la segreteria del Comune, dello statuto, dell'elenco dei soci in misura non inferiore a 20 persone delle generalità del presidente e del rappresentante designato, nonché del fine che le associazioni perseguono.
3. Apposito regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento di tale organismo, nel rispetto dei principi della autogestione, della pariteticità dei rappresentanti e del carattere permanente dell'assemblea.
4. L'organismo di partecipazione ha il diritto di assumere tutte le informazioni sullo stato degli atti, di intervenire nei procedimenti che lo interessano e di fornire autonomamente proposte, pareri suggerimenti, rilievi tendenti a conseguire una migliore amministrazione degli interessi locali alle quali si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 64. 65. 66.

5. L'amministrazione ha facoltà di consultare l'organismo di partecipazione ogni qual volta lo ritenga opportuno per la trattazione di argomenti che interessano l'intera collettività. Tale organismo dovrà comunque essere consultato almeno una volta all'anno.

ART. 68

Referendum consultivo

1. Per consentire l'effettiva partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa è prevista l'indizione e l'attuazione di referendum consultivi tra la popolazione comunale in materia di esclusiva competenza locale.

ART. 69

Efficacia del Referendum consultivo

- Quando l'atto non sia ancora stato eseguito, o si tratti di atto ad esecuzione continuata, frazionata o differita, l'indizione del referendum consultivo ha efficacia sospensiva del provvedimento in relazione al quale si effettua la consultazione.
2. Il referendum è valido se ha partecipato al voto la maggioranza degli aventi diritto. Il consiglio comunale ne valuta con tempestività il risultato in apposita seduta ai sensi e nei modi previsti dal regolamento sulla partecipazione.
 3. Il Regolamento prevede i poteri dei Consiglieri Comunali e del Comitato promotore in ordine alla discussione dei risultati.
 4. Qualora il Consiglio Comunale ritenga di non aderire al parere espresso dalla popolazione sulla questione oggetto del referendum, deve espressamente pronunciarsi con una deliberazione contenente ampia e soddisfacente motivazione, da assumersi con la maggioranza dei 3/5 dei Consiglieri assegnati.

ART. 70
Materie escluse

1. Non è ammesso referendum su norme regolamentari inerenti le seguenti materie:
 - a) elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze;
 - b) personale comunale, delle istituzioni e delle aziende speciali;
 - c) funzionamento del consiglio comunale;
 - d) tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose;
 - e) tributi locali e tariffe;
 - f) attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
 - g) materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio;
 - h) norme statutarie.
2. In materia di tariffe è ammesso il referendum solo per indicare i mezzi di copertura della spesa derivante dalla proposta referendaria.

ART. 71
Iniziativa referendaria

1. L'iniziativa referendaria può essere presa dal consiglio comunale o da 1/5 del corpo elettorale

ART. 72
Comitato promotore

1. Il comitato promotore del referendum ha poteri di controllo sulle procedure di svolgimento.
2. Il comitato può concludere accordi con l'amministrazione sul contenuto delle norme sottoposte a referendum. Quando l'accordo sia stato raggiunto il referendum non ha luogo.
3. Nelle forme e nei limiti previsti dal regolamento, il comune può modificare con espliciti provvedimenti le norme sottoposte a referendum nel senso indicato dalla richiesta popolare.

4. L'organo promotore, nella proposta di referendum deve indicare anche i mezzi finanziari per la copertura delle spese necessarie per l'attuazione del referendum medesimo.

ART. 73

Comitato dei garanti

1. Il Consiglio Comunale istituisce il comitato dei garanti avente il compito di esprimere l'ammissibilità della proposta sottoposta a referendum e il regolamento ne determina la composizione e i poteri.

ART. 74

Giudizio di ammissibilità

1. Precedentemente alla raccolta delle firme per la promozione del referendum, il testo dei quesiti viene sottoposto al comitato dei garanti previsto nel regolamento sulla partecipazione che ne valuta la legittimità alla luce dei criteri indicati dall'art. 70 e nel regolamento.
2. Il comitato promotore deve essere udito qualora i garanti intendano esprimere parere negativo sulla proposta di referendum. Si può procedere alla raccolta delle firme solo in seguito a parere positivo dei garanti.
3. L'amministrazione comunale potrà ricorrere a forme diverse di consultazione dei cittadini (attraverso la consegna di apposite schede) su problemi per i quali non è previsto il referendum.
4. Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

ART. 75

Difensore civico

1. Nel quadro di una disciplina diretta a riconoscere i diritti dei cittadini e a garantire l'imparzialità, la trasparenza e l'accesso alla amministrazione comunale, nonché il suo buon andamento, è istituito l'ufficio del difensore civico comunale.

2. Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale con una maggioranza di 3/5 dei componenti all'interno di una rosa di tre nominativi proposti dalla Giunta, sentite le associazioni di difesa dei consumatori, delle associazioni di volontariato e ogni altra associazione esistente nel comune.
3. Il regolamento sulla partecipazione definisce i casi di ineleggibilità ed incompatibilità. Il mandato ha una durata di quattro anni, indipendentemente dalla durata della legislatura; non si può essere nominati per più di due volte.

ART. 76 Prerogative

1. Il difensore civico assolve le proprie funzioni con probità, onestà, indipendenza, imparzialità ed adeguata preparazione giuridica.
2. Il regolamento sulla partecipazione dovrà prevedere apposite norme per garantire l'indipendenza e l'autonomia del difensore civico nonché i criteri per la determinazione dell'indennità di carica.
3. Dovrà altresì prevedere le cause di decadenza dall'ufficio, i poteri e le attribuzioni, nonché le modalità di risoluzione dei conflitti con l'amministrazione.

ART. 77 Funzioni

1. Il difensore riceve e formalizza le proteste dei cittadini singoli o associati in ordine ai ritardi, alle negligenze e ad ogni altro disservizio imputabile alla struttura o abuso commesso dai dipendenti comunali e dagli organi dell'ente.
2. Il difensore ha competenza sull'attività di tutte le unità comunali nonché sulle aziende, le istituzioni e gli enti dipendenti o in genere sottoposti al controllo o alla vigilanza dell'amministrazione comunale.

CAPO VII° – NORME FINALI TRANSITORIE

ART. 78

Termine per l'adozione dei regolamenti

1. Il Consiglio comunale delibera i regolamenti previsti dal presente statuto entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello stesso.
2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti, limitatamente alle materie e discipline ad essi espressamente demandati, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente statuto, in quanto con esso compatibili.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto il consiglio comunale effettua una ricognizione di tutte le norme regolamentari approvate prima dell'entrata in vigore dello statuto, al fine di abrogarle espressamente, modificarle, adeguarle ovvero adattare al nuovo ordinamento comunale.